



**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI INDIVIDUALI DI FORMAZIONE  
CURRICULARE PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

**TRA**

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Di Pietra, nato a Trapani (TP9 il 13 Aprile 1967

**E**

L' Azienda ospedaliero-univ..... 92038610371 , di seguito denominata soggetto ospitante, con sede legale in ....., Via.....

- CAP – nella persona del Direttore Generale Dr....., nat... a .....a il.....

..... e domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda

nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"

**PREMESSO CHE**

- in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini *curricolari*;

**VISTO**

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.l. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.l. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa



## CONSIDERATO CHE

- è interesse di entrambe le parti fornire ai medici specialisti in formazione l'opportunità di una formazione qualificata anche al di fuori della rete formativa di ciascuna scuola anche per venire incontro ad esigenze individuali;
- l'Azienda Sanitaria Locale fa parte della rete formativa di scuole di specializzazioni afferenti ad Atenei diversi dall'Università degli Studi di Siena

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa L'Azienda Ospedaliero Universitaria ..... (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture la Dott.ssa ..... medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in ..... dell'Università degli Studi di Siena per lo svolgimento di attività di tirocinio previste dai piani didattici e formativi della Scuola di Specializzazione.
2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, le modalità di svolgimento del tirocinio, gli estremi delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'Università di Siena, sono indicati nel progetto formativo allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione.

### Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata pari al tirocinio della Dottoressa/Dottore .....dal ..... al .....

### Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
  - a. si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e del progetto formativo
  - b. provvede a garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del medico in formazione specialistica alle stesse condizioni degli studenti iscritti presso l'Università di Siena che svolgono esclusivamente attività didattica
  - c. fornisce al medico specialista in formazione la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).



#### **Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del decreto legislativo 368/99, l'azienda provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
3. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante eroga la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

#### **Art. 5 – Tutor**

1. Il soggetto ospitante nomina per il tirocinante (medico in formazione specialistica) un tutor responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa vigente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

#### **Art. 6 – Obblighi e diritti del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante (medico in formazione specialistica) è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
3. Il tirocinante (medico in formazione specialistica) può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative;
4. Il tirocinante (medico in formazione specialistica) non può richiedere l'accesso al rimborso dell'Università degli Studi di Siena previsto dalle Linee guida per i tirocini in vigore dal 1 aprile 2016, approvate dal CdA del 31 marzo 2016, previo parere del Senato accademico, e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 7 – Relazione finale**

1. L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante (medico in formazione specialistica) è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi indicati nel progetto formativo.



2. Una copia della relazione finale delle attività svolte deve essere consegnata al tirocinante (medico specialista in formazione) e al Direttore della Scuola di Specializzazione dal soggetto ospitante.

#### **Art. 8 - Trattamento dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate su quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 9 – Redazione dell'atto**

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131/86 art.4 tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi di legge ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvede il soggetto promotore.

#### **Art. 10 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Siena, data della firma digitale

L'UNIVERSITÀ DI SIENA  
Il Rettore  
Prof. Roberto Di Pietra

Azienda Ospedaliera-Universitaria .....  
Il Direttore Generale  
Dott.....